Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato Pag. 2467

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **825**.

Ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 2467

1980

LEGGE 13 marzo 1980, n. **70**.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione . . . . Pag. 2472

LEGGE 13 marzo 1980, n. **71**.

Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 2490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 Pag. 2490

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Nomina del presidente della commissione di controllo per la tenuta dell'albo agenti di assicurazione Pag. 2491

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Modificazioni alle caratteristiche del distintivo previsto dall'art. 137 del testo unico delle norme della circolazione stradale e del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale . . . . Pag. 2491

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Roma a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa . . . . Pag. 2492

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Fidital-Coopers & Lybrand S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione della denominazione sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione . . . . Pag. 2492

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Modificazione della denominazione sociale della società « Whinney Murray Ernst & Ernst », con sede in Parigi e filiale in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione . . . . Pag. 2492

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Società italiana di revisione Torino - Società per azioni », in Torino, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, e modificazione della denominazione sociale . . . . Pag. 2493

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa . . . . Pag. 2493

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Soppressione del posto doganale di S. Margherita di Livenza, dipendente dalla dogana di Venezia . . Pag. 2494

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Costituzione della commissione unica per la corretta applicazione dell'accordo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici . . . Pag. 2494

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Sostituzione del vice-presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Assoggettamento della « Mediterranea » S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 . . . . Pag. 2495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 8/1980. Nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi Pag. 2496

Provvedimento n. 9/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi. Pag. 2497

Provvedimento n. 10/1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione Pag. 2501

Provvedimento n. 11/1980. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane. Pag. 2501

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . Pag. 2501

Ministero del tesoro: Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969. Pag. 2502

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario liquidatore della Banca credito campano, società per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa . . . . . Pag. 2502

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca . . . . . Pag. 2502

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978 . . . . . . Pag. 2505

Ministero della difesa: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81 . . . . Pag. 2505

Ospedale dermatologico « S. Lazzaro » di Torino: Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia del servizio di accettazione, astanteria e pronto soccorso . Pag. 2506

Ospedale civile « Spirito Santo » di Pescara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 2506

Spedali civili di Brescia: Concorso ad un posto di assistente di virologia . . . . Pag. 2506

Ospedale civile « G. Fornaroli » di Magenta: Concorso ad un posto di aiuto oculista . . . . . . Pag. 2506

Ospedali riuniti « S. Maria » di Castiglion Fiorentino: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale. Pag. 2506

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia Pag. 2506

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2507

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Fivizzano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2507

Ospedale pneumologico « S. Camillo De Lellis » di Chieti: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2507

Ospedale civile di Soriano Calabro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2507

Ospedale al mare di Venezia-Lido: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 2507

Ospedale « Umberto I » di S. Marco in Lamis: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 2507

Ospedali dell'Alta Val d'Elsa di Poggibonsi: Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . . . Pag. 2508

Ospedale civile di Siderno: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . . . Pag. 2508

Ospedale « Ferrari » di Ceprano: Concorso ad un posto di primario per lungodegenti . . . . Pag. 2508

Ospedale civile « Caduti in guerra » di Canosa di Puglia: Concorso ad un posto di assistente medico . . Pag. 2508

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 75.

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sedi di uffici regionali . . . . Pag. 2508

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 76.

Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . . . . Pag. 2508

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 77.

Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59: « Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve » . . . . Pag. 2512

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 78.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 . . . . Pag. 2512

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 20 MARZO 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 188 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre luglio-dicembre 1979.

(2470)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 20 MARZO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1980. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1980. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1980 (Estrazione n. 7). — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1980 (Estrazione n. 8). — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1980 (Estrazione n. 9). — **Istituto di credito fondiario, umbro marchigiano, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1980 (Estrazione n. 37). — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1980. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **Eti, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **Campoflex, società per azioni, in Molino di Altissimo (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **Maglificio Nigi, società per azioni, in Mogliano Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **Sival carni, società per azioni, in Castegnero (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1979. — **Giottotex, società per azioni, in Torrebelvicino (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1979. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1980. — **Santa Cristiana, società per azioni, in Numana:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1980. — **Costruzioni Selva, società per azioni, in Treviso:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1980. — **Filati Buratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1980. — **Telmi Italia, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1980. — **Pacchetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1980. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1980. — **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1980. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1980. — **S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1980.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla G.E.P.I. - S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980 e presentato il giorno stesso per la conversione al Parlamento, a seguito della votazione avvenuta presso la Camera dei deputati il 12 marzo 1980, non è stato convertito in legge.

(2808)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **825**.

Ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 21 novembre 1973, con cui sono state determinate la struttura e le competenze degli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il parere del consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile in merito ad una diversa determinazione delle strutture e delle competenze di alcuni dei suddetti uffici, espresso ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La struttura e le competenze degli uffici retti da primi dirigenti dei ruoli di cui ai quadri *F*, *G* ed *H* della tabella XII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nell'ambito dei quattro servizi della Direzione generale dell'aviazione civile, sono determinate come segue:

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

UFFICIO 11 - PERSONALE

Concorsi ed esami - Assunzioni senza concorso - Corsi di addestramento.

Stato giuridico del personale di ruolo, non di ruolo ed operaio - Promozioni - Trasferimenti - Comandi - Segreteria del consiglio di amministrazione - Conferimenti di incarichi speciali - Matricola - Note di qualifica - Ruoli di anzianità - Collocamento in quiescenza - Statistiche - Pratiche varie riguardanti il personale militare e quello ex EAM in servizio presso la D.G.A.C.

Pratiche medico-legali - Congedi straordinari e speciali - Aspettative - Equo indennizzo - Spese per cure - Interventi assistenziali.

Compensi vari - Predisposizione autorizzazione missioni personale - Organi periferici - Alloggi di servizio e non di servizio - Autorizzazioni per la concessione di uniformi al personale degli aeroporti.

Ricorsi - Disciplina - Conferimento delle funzioni di agente delle riscossioni - Nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in seno ai consigli direttivi degli aero clubs federati.

UFFICIO 12 - ASSEGNI E PENSIONI

Determinazione e liquidazione stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed operaio.

Soprassoldi agli operai - Indennità aeroportuale - Riscatti - Assicurazioni.

Pensioni.

UFFICIO 13 - AFFARI AMMINISTRATIVI

Contratti - Predisposizione degli schemi di contratto per l'appalto dei lavori di costruzione e di ampliamento degli aeroporti di competenza dell'amministrazione centrale, per l'appalto dei lavori relativi agli impianti elettrici, meccanici, tecnici, tecnologici ecc. e per l'appalto dei lavori di manutenzione degli aeroporti - Predisposizione ed espletamento delle gare per l'appalto dei lavori, delle forniture e dei servizi che riguardano gli aeroporti civili - Relazioni per gli organi consultivi - Istruzioni agli enti periferici per la stipulazione dei contratti - Stipula ed approvazione dei contratti con assunzione dei relativi impegni di spesa - Ufficiale rogante - Tenuta del repertorio e conservazione degli atti originali - Registrazioni fiscali - Penalità e condoni, revoche, transazioni ed arbitrati - Rapporti con l'Avvocatura dello Stato - Depositi cauzionali e svincoli - Istituzione, aggiornamento e conservazione dell'albo delle ditte fornitrici.

Bilancio e contabilità - Compilazione del bilancio di previsione - Variazioni di bilancio - Gestione degli stanziamenti - Impegni provvisori e definitivi - Elaborati periodici sulla situazione del bilancio - Controllo delle situazioni contabili delle circoscrizioni aeroportuali con particolare riguardo ai conti giudiziali relativi alle entrate derivanti dalla esenzione dei diritti aeroportuali - Accreditamento fondi agli enti periferici con funzionario delegato - Apertura di credito per pagamenti all'estero e rapporti con il contabile del portafoglio dello Stato - Erogazione fondi per gare, concorsi, ecc. - Premi - Compensi - Contributi sovvenzioni ed altre spese per opere e prestazioni a favore dell'aviazione civile - Esame ed approvazione dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione - Provvedimenti di chiusura dell'esercizio finanziario.

Liquidazione-pagamenti - Predisposizione degli atti d'impegno delle spese non derivanti dai contratti formali e dei relativi decreti di autorizzazione di spesa - Autorizzazione delle spese facenti carico ai fondi accreditati ai funzionari delegati per le spese da effettuarsi in economia - Liquidazione delle spese derivanti dai contratti stipulati e da altri atti - Emissione dei mandati diretti in ordine a tali liquidazioni e per il pagamento ad enti che svolgono attività di interesse aeronautico oppure dovuti per legge per la costruzione e l'ampliamento di aeroporti ed impianti aeronautici Liquidazione e pagamento di spese dovute in dipendenza di espropri.

UFFICIO 14 - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessioni commerciali - Concessione di aree e locali per la gestione di esercizi pubblici e di servizi per i viaggiatori - Predisposizione di gare e relative convenzioni - Relazioni con gli organi consultivi, con il Ministero delle finanze, le intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali - Controllo sui pagamenti dei canoni e sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Concessioni demaniali - Concessioni di esercizio di aeroporto - Concessioni di aree e locali alle compagnie di navigazione aerea e ad utenti vari - Predisposizione delle relative convenzioni e relazioni con gli organi consultivi, con il Ministero delle finanze, le intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali - Controllo sui pagamenti dei canoni e sulla osservanza degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

UFFICIO 15 - LEGISLAZIONE

Legislazione interna - Studio e predisposizione degli schemi di disegni di legge, di regolamenti e di decreti concernenti l'aviazione civile e l'ordinamento della direzione e degli enti periferici - Esame ai fini del concerto, dei disegni di legge, dei regolamenti e dei decreti di altre amministrazioni, di interesse dell'Aviazione civile - Approvazione, previa intesa con i servizi competenti, delle deliberazioni adottate dagli enti sottoposti alla vigilanza tutoria dell'amministrazione (R.A.I., aero clubs, ecc.) - Provvedimenti di apertura al traffico aereo civile di aeroporti.

Legislazione internazionale - Esame delle questioni giuridiche relative alle convenzioni internazionali in materia di aviazione civile - Ratifiche - Esame degli studi e delle deliberazioni dell'O.A.C.I. ai fini dell'aggiornamento della legislazione nazionale - Rapporti con il Servizio dei trasporti aerei.

Contenzioso - Contenzioso e pratiche legali varie Provvedimenti definitivi relativi alle controversie, sulla base delle proposte dei servizi interessati.

UFFICIO 16 - AFFARI GENERALI ED ECONOMATO

Affari generali - Predisposizione atti dei giudizi di responsabilità - Trattamento economico di missione e di trasferimento: liquidazione ed accreditamento fondi - Liquidazione compensi ai componenti di commissioni, consigli, ecc. - Documenti di identificazione - Libretti ferroviari - Approvvigionamento pubblicazioni, libri, ecc. - Spese postali e telegrafiche - Beni mobili ed attrezzature d'ufficio - Rapporti con il Provveditorato generale dello Stato - Inventario dei beni mobili - Ordini di pagamento sui fondi accreditati al vice consegnatario cassiere - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Arredamento delle aerostazioni e degli alloggi di servizio.

Economato e cassa - Rifornimento, conservazione, manutenzione e distribuzione di mobili, attrezzature varie per ufficio - Uniformi per il personale della car-

riera ausiliaria e per gli operai - Rifornimento e distribuzione di stampati e cancelleria - Servizio delle spese centrali (pulizia, illuminazione, riscaldamento locali, canoni acqua, abbonamento telefoni) - Riscossioni sulle aperture di credito e deleghe in favore del vice consegnatario cassiere - Pagamento di competenze ed indennità al personale - Pagamenti per conto del Provveditorato generale dello Stato - Manutenzione delle macchine da scrivere e da calcolo, delle telescriventi e stampatrici, dei fotoriproduttori - Manutenzione dell'ascensore - Gestione dei recapiti ferroviari, dei giornali di rotta e dei libretti e brevetti di volo - Riscossioni presso gli istituti di credito e presso gli uffici postali.

SERVIZIO AEROPORTI

UFFICIO 21 - PROGETTI-COLLAUDI

Progetti - Progettazione di aeroporti, di eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna e di altre infrastrutture aeronautiche civili e demaniali - Approvazione di progetti analoghi relativi a beni non demaniali - Predisposizione di capitolati tecnici - Rapporti con il Ministero della difesa per quanto si riferisce ai programmi e ai progetti per la realizzazione di opere varie su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile - Progettazione ed approvazione degli arredamenti degli aeroporti civili - Predisposizione degli elementi tecnici necessari per la stesura delle relazioni al Consiglio superiore dell'aviazione civile e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Collaudi - Direttive per l'esecuzione dei collaudi e per l'esame delle controversie - Revisione della contabilità finale dei lavori ed impianti - Esame delle riserve delle imprese e proposte relative al Servizio degli affari generali e del personale - Analisi dei prezzi per i costi dei lavori.

UFFICIO 22 - LAVORI E DEMANIO

Lavori - Istruzione per l'appalto e l'esecuzione dei lavori devoluti alla competenza degli enti periferici - Predisposizione degli elementi tecnici necessari per la stesura delle relazioni al Consiglio di Stato per l'approvazione delle gare e dei contratti - Direttive per la compilazione delle contabilità dei lavori - Revisione dei prezzi - Direzione dei lavori ed ispezioni di controllo ai lavori stessi sugli aeroporti statali e privati.

Demanio - Espropri per la istituzione e l'ampliamento degli aeroporti e di altri impianti inerenti al traffico aereo civile - Occupazione temporanea - Acquisti e permute - Rapporti con gli uffici tecnici erariali e altri enti competenti - Rapporti con il Ministero della difesa per quanto si riferisce ai lavori su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile - Inventari dei beni demaniali.

UFFICIO 23 - IMPIANTI E ATTREZZATURE

Impianti - Progettazione e predisposizione dei capitolati tecnici per l'appalto dei lavori relativi agli impianti elettrici, meccanici, tecnici, tecnologici, ecc. - Approvazione progetti presentati da altri enti e rapporti con gli enti stessi - Istruzione per l'appalto e l'esecuzione degli impianti devoluti alla competenza degli enti periferici - Predisposizione degli elementi tecnici necessari per la stesura delle relazioni ai Consigli superiori dell'aviazione civile e dei lavori pubblici ed al Consiglio di Stato - Sopralluoghi ed ispezioni tecniche di controllo agli impianti ed ai lavori relativi ai nuovi impianti sugli aeroporti statali e privati - Esecuzione degli impianti predetti - Realizzazione degli impianti telefonici, telegrafici ed acquisto delle apparecchiature rice-trasmittenti.

Attrezzature - Programmi di acquisto di automezzi, mezzi speciali, imbarcazioni, macchinari e attrezzature varie per il funzionamento degli aeroporti - Acquisto dei predetti materiali.

UFFICIO 24 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

Progettazione e predisposizione dei capitolati tecnici per l'appalto dei lavori di manutenzione degli aeroporti - Accertamento della agibilità degli aeroporti - Lavori di manutenzione straordinaria sugli aeroporti statali - Controllo sui lavori di manutenzione straordinaria ordinati dagli enti periferici - Servitù aeronautiche - Conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, meccanici, termici, tecnologici, ecc. ed istruzioni agli enti periferici per la conduzione e manutenzione degli stessi - Programmi di acquisto di materiali antincendio - Acquisto dei predetti materiali - Rapporti con le altre amministrazioni interessate per l'istituzione e la esecuzione dei servizi di sicurezza aeroportuali (antincendio, sanitario, soccorso a mare . . .) - Ispezioni per il controllo della efficienza dei servizi di sicurezza aeroportuali - Istruzione agli enti periferici per l'espletamento dei servizi operativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile (pulizia piste, recupero relitti velivoli . . .).

SERVIZIO TRASPORTI AEREI

UFFICIO 31 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Accordi internazionali - Convenzioni aeronautiche - Accordi aerei bilaterali per l'esercizio del traffico aereo - Accordi multilaterali - Accordi sulla doppia imposizione - Accordi per l'esonero del carburante e lubrificante dai dazi doganali - Accordi internazionali vari - Rapporti con il Ministero degli affari esteri e con le altre amministrazioni interessate - Rapporti con le amministrazioni delle aviazioni civili straniere - Predisposizione di tutti gli atti relativi a tali attribuzioni - Composizione delle delegazioni italiane.

Rapporti con l'O.A.C.I. - Indirizzo della politica italiana relativamente all'attività dell'O.A.C.I. - Relazione sull'Organizzazione - Collegamento con la rappresentanza italiana - Ricezione, raccolta e smistamento dei documenti O.A.C.I. - Raccolta e coordinamento dei pareri dell'Amministrazione italiana - Predisposizione degli atti per la partecipazione italiana alle riunioni ordinarie e straordinarie indette dall'O.A.C.I. - Annessi all'O.A.C.I.: cura dell'aggiornamento, della raccolta e delle edizioni in italiano.

Rapporti con organismi europei - Indirizzo della politica europea della aviazione civile - Mercato comune - Rapporti con il Ministero degli affari esteri, con le altre amministrazioni delle aviazioni civili europee - Predisposizione degli atti per la partecipazione alle riunioni europee sull'aviazione civile e traffico aereo in campo europeo - Riunioni periodiche dei direttori generali delle aviazioni civili europee - Predisposizione della documentazione relativa - Rapporti con la Commissione europea dell'aviazione civile (C.E.A.C.) - Predisposizione degli atti per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori indetti dalla C.E.A.C. - Ricezione, raccolta, smistamento e diffusione dei documenti e pubblicazioni C.E.A.C. - Raccolta e coordinamento dei pareri.

UFFICIO 32 - TRASPORTI NAZIONALI DI LINEA

Concessioni servizi aerei di linea - Predisposizioni delle convenzioni per la concessione di servizi aerei regolari a imprese nazionali - Rapporti con le amministrazioni interessate - Relazioni al Consiglio superiore dell'aviazione civile, al Consiglio di Stato e rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato - Predisposizione degli schemi di decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione di servizi aerei regolari - Rapporti con i collegi arbitrali per la risoluzione delle controversie sulla interpretazione ed esecuzione delle convenzioni - Concessioni di contributi e sovvenzioni di esercizio - Istruttoria e predisposizione degli atti relativi.

Rete dei servizi aerei di linea - Ricezione e istruttoria delle domande di concessione di servizi aerei regolari - Raccolta e coordinamento dei pareri tecnici del servizio aeroporti e del servizio navigazione - Rilascio di concessioni provvisorie e svolgimento relative pratiche come per le concessioni definitive - Approvazione dei programmi dei servizi aerei di linea - Approvazione degli orari - Approvazione delle tariffe e delle condizioni di trasporto dei servizi aerei interni - Controlli sulla regolarità dei servizi aerei nazionali di linea e sull'esercizio dell'attività di vigilanza degli enti periferici - Rapporti con le Amministrazioni della difesa-Aeronautica, delle poste, dell'interno, delle finanze, e con il comitato regionale dell'energia nucleare per i controlli sanitari, doganali e di polizia e per il trasporto di armi, munizioni e merci pericolose - Rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici e privati circa i problemi delle linee nazionali - Coordinamento dei servizi aerei nazionali con gli altri servizi pubblici di trasporto - Rilascio delle autorizzazioni dei voli straordinari, speciali ed occasionali delle imprese nazionali esercenti servizi di linea.

IATA ed affari comuni - Funzionamento dell'Organizzazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) - Struttura - Esame ed approvazione delle risoluzioni IATA sulle tariffe e sulle condizioni di trasporto dei servizi aerei internazionali - Coordinamento dei pareri sulle attività IATA e direttive alle imprese italiane esercenti trasporto aereo internazionale - Tariffe relative al trasporto di emigranti per via aerea - Pareri sull'apertura degli aeroporti al traffico aereo civile e sulla concessione di esercizio degli aeroporti civili o parte di essi a enti pubblici e privati - Abilitazione, revoca e cessazione dell'esercizio degli aeroporti e degli impianti privati - Autorizzazione di locazione ed alienazione di aeroporti privati - Approvazione delle tariffe degli aeroporti dati in concessione e degli aeroporti privati - Pareri sulla importazione ed esportazione di materiale aeronautico - Esame delle richieste di concessione di benefici fiscali per importazione di materiale areonautico - Relazioni sulle interrogazioni e interpellanze parlamentari sull'esercizio dei servizi aerei - Questioni varie relative ai diritti aeroportuali - Documenti di bordo.

UFFICIO 33 - SERVIZI AEREI MINORI

Rilascio licenze servizi aerei minori - Ricezione ed istruttoria delle domande di concessione per l'esercizio di scuole di pilotaggio, di lavoro aereo qualificato, per voli di propaganda commerciale e volo a vela - Coordinamento dei pareri tecnici - Rilascio del disciplinare e del decreto di concessione - Relazioni al Consiglio superiore dell'aviazione civile sull'esercizio dei servizi aerei minori - Controllo e vigilanza sull'Aero club d'Italia e sulla attività svolta dai diversi aero clubs federati per quanto concerne le licenze di esercizio.

Manifestazioni aeree e varie - Ricezione ed istruttoria delle domande di autorizzazione di manifestazioni aeree (avio-raduni, mostre aeronautiche, volo a vela, aeromodellismo) e di aerofotografie, aerofotogrammetrie, di lanci sportivi dei paracadutisti, ecc. - Rapporti con il Ministero della difesa ed in particolare con l'Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo e con le regioni aeree per l'emissione dei Notams relativi a delle manifestazioni - Autorizzazione per l'atterraggio di aeromobili dell'aviazione minore sugli aeroporti militari - Rapporti con il Ministero della difesa (Aeronautica).

UFFICIO 34 - SERVIZIO AEREI STRANIERI

Servizi aerei stranieri di linea - Concessione alle imprese straniere del permesso di operazione sulla base di accordi aerei internazionali - Concessioni provvisorie di servizi aerei internazionali - Approvazione dei programmi stagionali dei servizi aerei stranieri (itinerari, frequenze, capacità ed orari) - Controllo sull'esercizio dei diritti di traffico delle imprese aeree straniere e sull'attività di vigilanza degli enti periferici - Rapporti con le autorità dell'aviazione civile straniera, con il Ministero degli affari esteri, con le ambasciate e con altre amministrazioni circa l'esercizio dei servizi e delle imprese aeree straniere - Esame accordi di pool tra imprese italiane e straniere, di concerto con l'ufficio servizi aerei nazionali - Relazioni al Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Servizi aerei stranieri non di linea - Approvazione dei programmi stagionali dei voli charters ed inclusive tours delle imprese straniere e delle richieste di singoli voli charters ed inclusive tours - Esame ed autorizzazione sorvoli e scali tecnici - Tenuta ed aggiornamento schedari relativi all'attività aerea straniera, charters ed inclusive tours - Relazioni al Consiglio superiore dell'aviazione civile.

UFFICIO 35 - REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

Tenuta del registro generale - Rilascio dei certificati di immatricolazione e documenti di bordo - Trascrizione dei diritti reali sugli immobili - Passaggi di proprietà, ipoteca aeronautica - Rapporti con il R.A.I. per gli affari di competenza - Registrazione delle denunzie

di costruzioni - Segnalazioni agli enti centrali ed al R.A.I. delle variazioni nel Registro aeronautico nazionale.

UFFICIO 36 - STUDI E STATISTICA

Statistica - Relazioni ed elaborazioni statistiche delle società di navigazione aerea e del movimento e traffico sugli aeroporti italiani - Rilevazioni ed elaborazioni statistiche per organismi internazionali e per studi, controlli, ecc., sulle attività varie dell'aviazione civile - Collegamenti con l'ISTAT per il cordinamento delle rilevazioni statistiche - Pubblicazioni periodiche statistiche: consuntivi statistici mensili, Bollettino dell'aviazione civile, civilavia statistica - Centro meccanografico.

Facilitazioni - Introduzione in Italia delle norme delle raccomandazioni dell'annesso 9 - Segreteria del Comitato nazionale interministeriale per l'esame e la soluzione dei problemi delle facilitazioni (FAL) - Coordinamento dei pareri delle singole amministrazioni dello Stato interessate.

Studi - Coordinamento degli studi sui problemi vari dell'aviazione civile e del trasporto aereo - Biblioteca.

SERVIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

UFFICIO 41 - OPERATIVO E AEROMOBILI

Direttive operative riguardanti le scuole di volo - Proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame - Valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo - Ispezioni alle scuole di volo - Mantenimento dello standard degli ispettori di volo - Controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo - Studio dei risultati delle attività delle scuole - Controllo dell'organizzazione operativa e della attività delle società e dei privati - Controllo delle rotte delle linee aeree e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo - Accertamento e controllo delle capacità dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacità, delle licenze e delle abilitazioni - Addestramento degli equipaggi di condotta - Pareri sulla adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee - Controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari - Studi di competenza per l'agibilità degli aeroporti - Pareri per le manifestazioni aeree - Elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi in collaborazione con l'ufficio assistenza al volo e circolazione aerea.

Aeromobili - Studi sulle esperienze effettuate in campo mondiale circa il materiale di volo - Programmazione relativa alla realizzazione da parte dell'amministrazione dell'aviazione civile di prototipi di aeromobili dell'industria nazionale o in collaborazione con la industria di altri Paesi - Predisposizione degli schemi tecnici relativi all'ordinazione di prototipi sulla base della programmazione di cui alle attribuzioni precedenti - Questioni attinenti la produzione di aeromobili, motori, strumenti, equipaggiamenti vari di bordo e parti di ricambio interessanti l'aviazione civile - Aspetti tecnici relativi alle varie attività aeree civili (servizi commerciali, attività privata e attività scolastica) - Direttive sulla sicurezza del volo per quanto concerne il materiale di volo - Accordi con il R.A.I. - Direttive per il funzionamento dei laboratori e delle officine - Collegamenti relativi - Licenze di esercizio per gli impianti radioelettrici di bordo degli aeromobili civili.

UFFICIO 42 - ASSISTENZA AL VOLO E CIRCOLAZIONE AEREA

Pianificazione dell'assistenza al volo e della circolazione aerea per l'aviazione civile in quanto nazionale ed internazionale - Esami e pareri su costruzione nuovi aeroporti ai fini della fattibilità operativa - Esame e parere su potenziamento e ristrutturazione di aeroporti esistenti ai fini della fattibilità operativa - Partecipazione a riunioni di comitati, gruppi di lavoro, ecc. a carattere nazionale ed internazionale per lo studio di problemi relativi all'assistenza al volo e alla circolazione aerea - Coordinamento richieste per emissione Notams - Programmazione in materia di assistenza al volo e di circolazione aerea e definizione dei mezzi relativi secondo le esigenze operative dell'aviazione civile - Collaborazione con amministrazioni ed enti per la migliore utilizzazione dei mezzi e dei servizi per l'assistenza al volo e per la circolazione aerea - Definizione delle necessità finanziarie da inserire in bilancio - Controlli in volo per l'esatta applicazione delle procedure e a terra per l'efficienza operativa dei servizi relativi - Controlli su organizzazione ed esercizio operativo a terra delle compagnie di navigazione aerea - Controlli su organizzazione ed esercizio operativo a terra degli aero clubs ed enti aeronautici - Raccolta e aggiornamento delle pubblicazioni tecniche dell'ICAO, ECAC/NATO, CEAC, ESRO, UIT, WMO, ecc. di quelle estere e nazionali (AIP, Manuali, circolari informazioni aeronautiche, ecc.) - Trattazione delle pratiche inerenti il servizio navigazione aerea, dell'ICAO, ECAC, IATA, IFALPA, EUROCONTROL, CEAC/NATO, ecc.

UFFICIO 43 - BREVETTI E ABILITAZIONI

Istruzione delle pratiche concernenti il rilascio di brevetti di pilota civile di 1° e 2° grado, di aliante e privato elicottero e delle abilitazioni al pilotaggio di velivoli da turismo - Istruzione delle pratiche concernenti il rilascio dei brevetti di pilota civile di 3° grado e commerciale di elicottero, di ufficiale di rotta di 2ª e di 1ª classe, e delle abilitazioni al pilotaggio di velivoli da trasporto e da lavoro aereo - Istruzione delle pratiche concernenti il rilascio dei brevetti di motorista e di radiotelefonista e delle abilitazioni al volo strumentale, a istruttore, a collaudatore, al traino di alianti, al lancio di paracadutisti - Reintegrazione dei brevetti e delle abilitazioni - Svolgimento delle pratiche concernenti i titoli per l'impiego di piloti italiani e stranieri in società di trasporto e di lavoro aereo, in scuole di pilotaggio, in industrie aeronautiche - Rilascio dei certificati di membro di equipaggio - Convalida dei brevetti e delle abilitazioni conseguiti all'estero - Concessioni dei brevetti e delle abilitazioni civili a militari in possesso dei corrispondenti titoli.

Predisposizione dei decreti di nomina e di spesa delle commissioni di esami su designazione di esperti da parte degli uffici ed enti competenti e registrazione dei decreti stessi presso gli organi di controllo (ragioneria e Corte dei conti) - Studio ed elaborazione della normativa.

UFFICIO 44 - SICUREZZA DEL VOLO

Emanazione delle direttive di competenza la cui esecuzione e controllo sono affidati ai competenti organi periferici - Mantenimento di necessari contatti con il Ministero della difesa (Aeronautica) e di rapporti con le altre aviazioni civili straniere e con i vari enti al suo stesso livello - Istruzione di pratiche relative alle infrazioni di volo e infrazioni disciplinari dei piloti professionisti per l'Ente nazionale della gente dell'aria (ENGA) - Comunicazione ai competenti organi periferici dei risultati delle inchieste, delle infrazioni di volo e le conseguenti norme per la loro prevenzione - Studio e controllo degli aspetti della « fatica del volo » ai fini della sicurezza ed emanazione di norme e direttive in merito - Statistica dell'attività di volo dei piloti.

Mantenimento potenziale di commissioni di inchiesta - Impiego secondo le necessità e composizione delle commissioni di inchiesta - Esame dei risultati delle inchieste di incidenti di volo gravi e lievi relative ai velivoli di peso superiore a 3.000 kg e di quelle sommarie svolte dai direttori di circoscrizione aeroportuale - Esame degli incidenti aerei e predisposizione di relative risultanze da divulgare ai piloti, enti, associazioni e stampa specializzata aeronautica - Raccolta e schedatura di tutti i dati relativi agli incidenti di volo sia per le necessità di ordine nazionale che internazionale Compilazione dei sommari previsti dall'ICAO per gli incidenti a velivoli commerciali italiani ed esteri occorsi in territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PRETI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 15

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 35.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

Art. 3.

A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei

all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 30.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinchè questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 7.

Le tabelle *B*, *C*, *G* ed *H* allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *F* e *G* allegate alla presente legge.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *I* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A* e *B* alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dalle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge.

Gli allegati *E* ed *F* alla legge 23 marzo 1956, n. 136, recante modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *L* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle *A*, *D* ed *M* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A* e *B* alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle *A* ed *E* allegate alla presente legge.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *F* allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle *N*, *O*, *P* e *Q* allegate alla presente legge.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle *A* ed *R* allegate alla presente legge.

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico ».

Art. 9.

All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) è così sostituito:

« 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; ».

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA *A*

[illegible] DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI [illegible] STATUTO NORMALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE [illegible] CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

[illegible] La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

[illegible] contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo [illegible] parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, [illegible] parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

[illegible] secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

[illegible] stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

[illegible] deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, [illegible] il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte [illegible] con le indicazioni di rito.

TABELLA *B*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
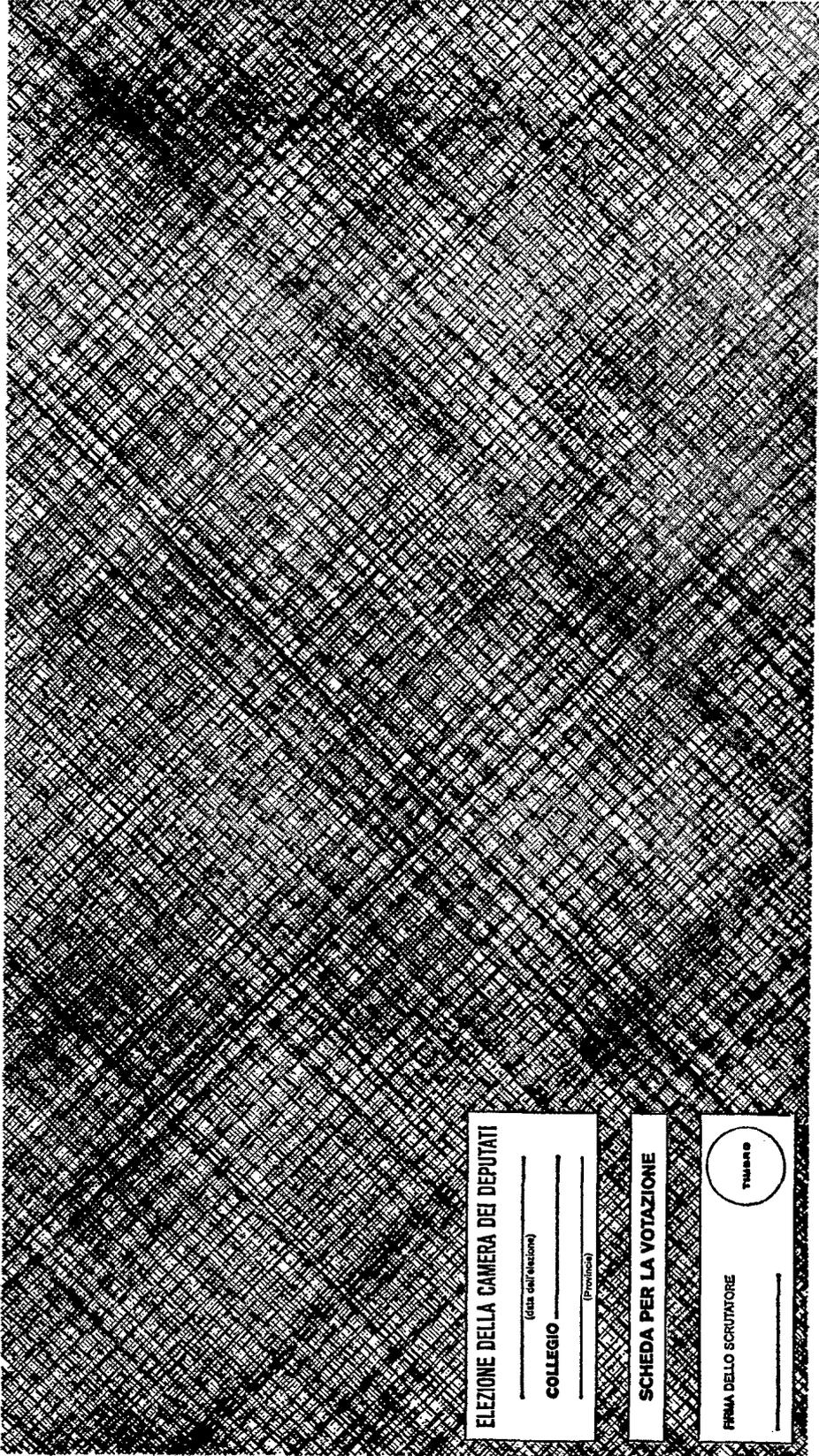
TABELLA *C*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
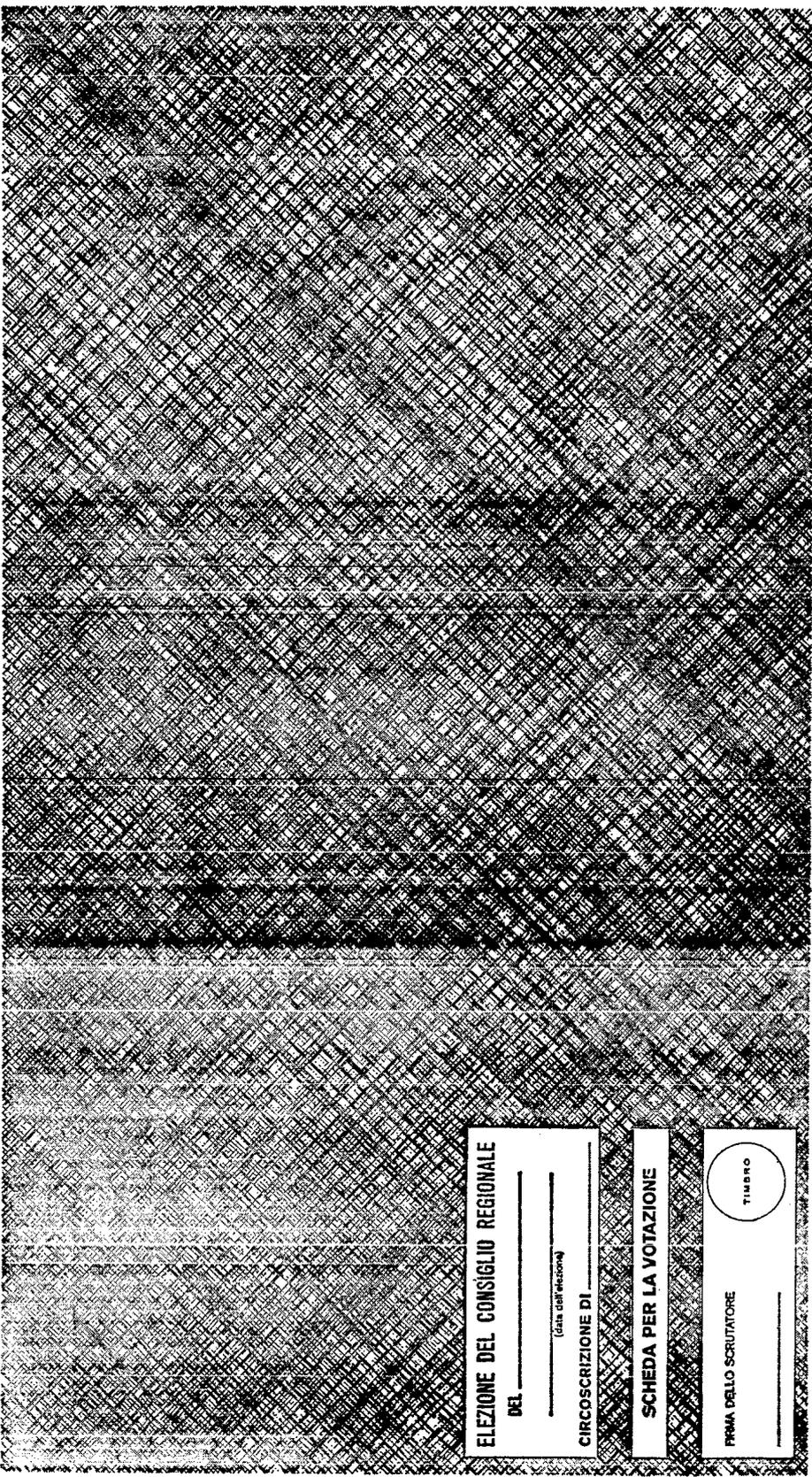
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DEL ____________________

____
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE DI ____________________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA D

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 5.000 ABITANTI E CON POPOLAZIONE SUPERIORE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
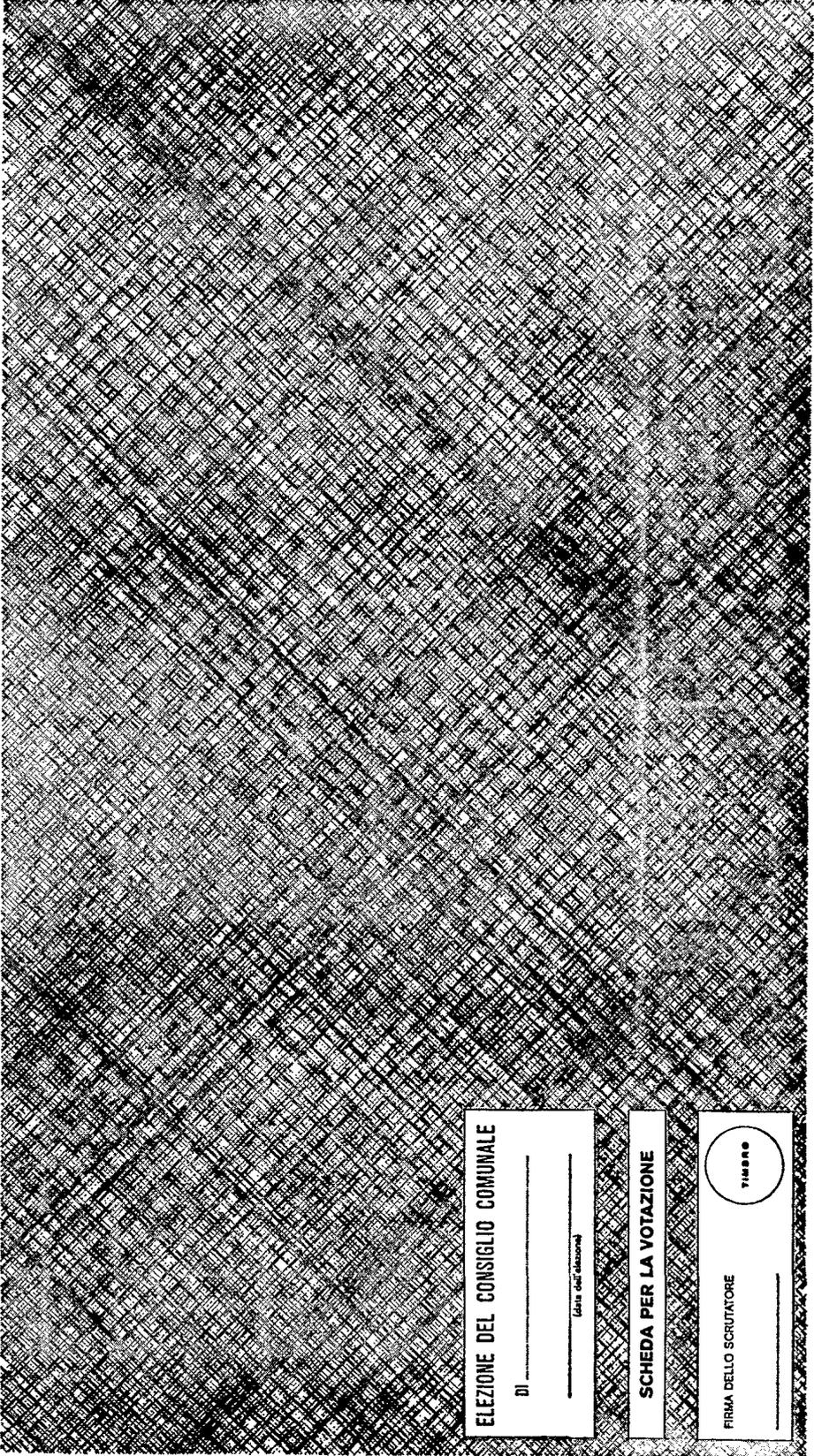
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI ______________________

____
(data dell'elezione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA *E*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

TABELLA *F*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA G

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
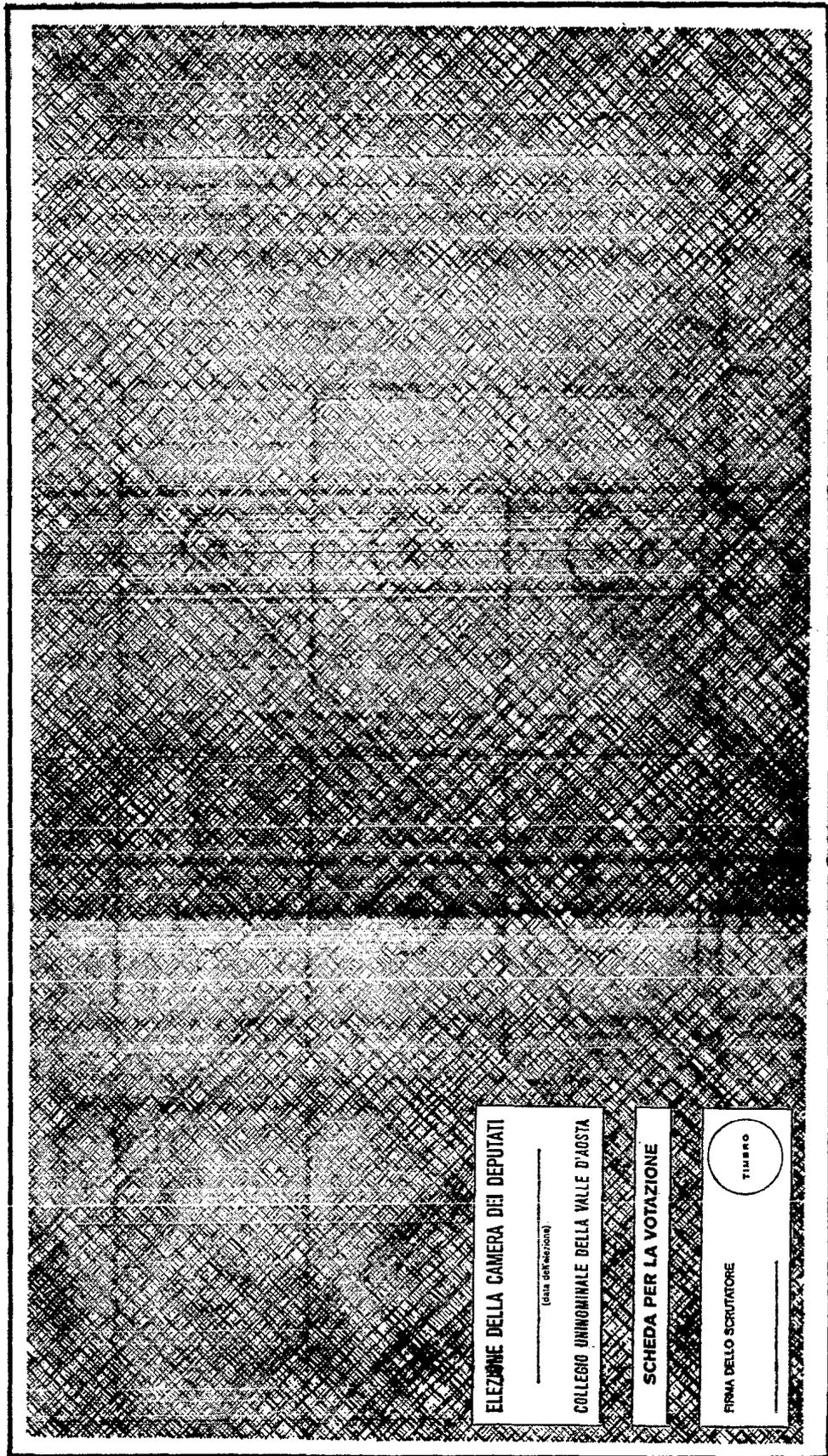
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(data dell'elezione)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

TABELLA *H*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *I*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

____
(data dell'elezione)

NOME DELLA REGIONE

COLLEGIO DI _______________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA *L*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
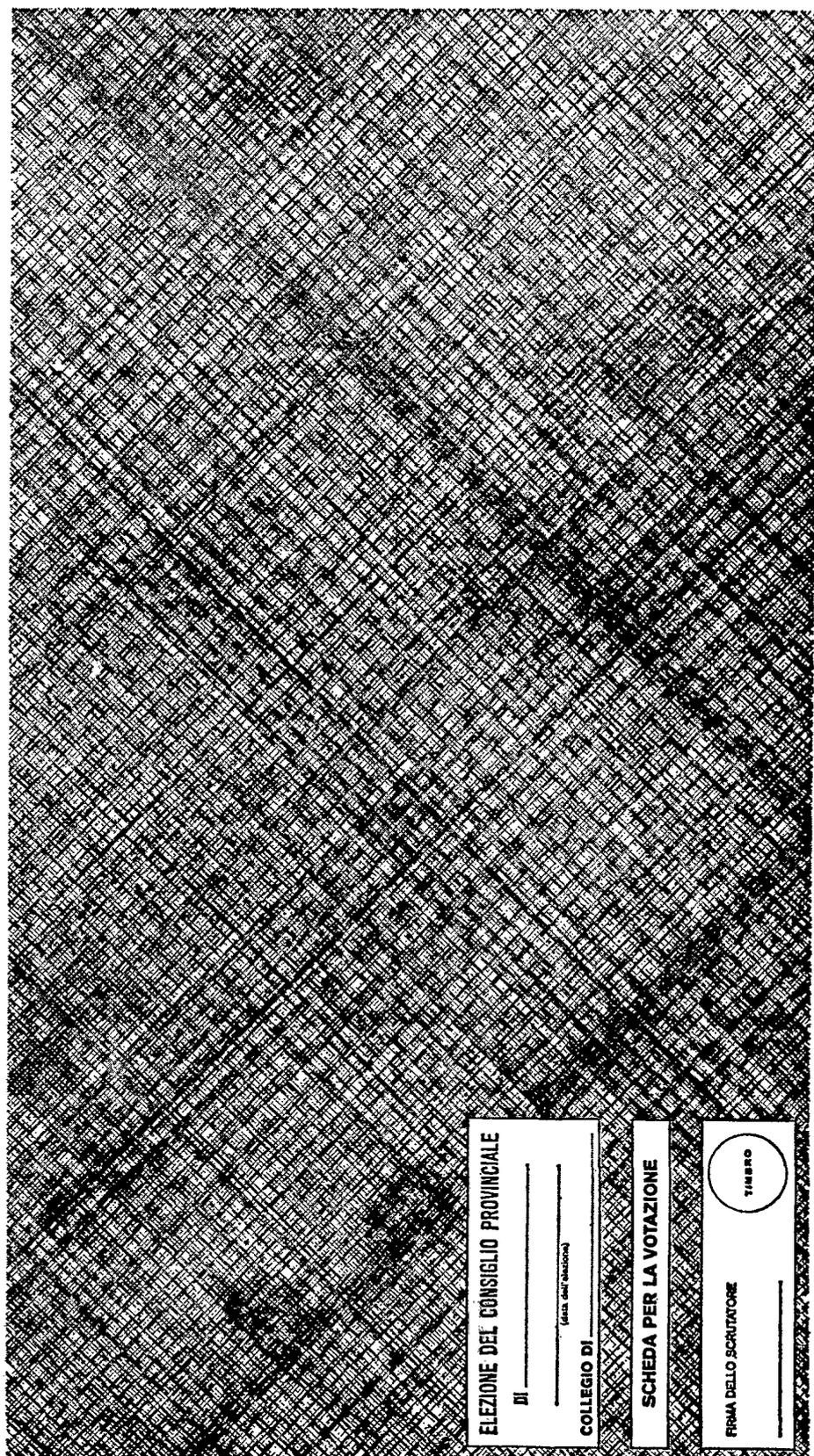
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DI ____________

____
(data dell'elezione)

COLLEGIO DI ____________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA *M*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 5.000 ABITANTI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di .... candidati.

mm. 20 (1) ☐	(2) ☐	(3) ☐	(4) ☐
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	
☐ 10	☐ 10	☐ 10	
☐ 11	☐ 11		
☐ 12	☐ 12		
☐ 13			
☐ 14			
☐ 15			
☐ 16			

N. B. - Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *N*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV

REFERENDUM COSTITUZIONALE

*Approvate*________________________________

SI NO

N. B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *O*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

TABELLA P

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75 E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV

REFERENDUM POPOLARE

Volete ____________________________

SI NO

N. B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *Q*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75 E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

data ....

PROVINCIA DI ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

TIMBRO

TABELLA *R*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
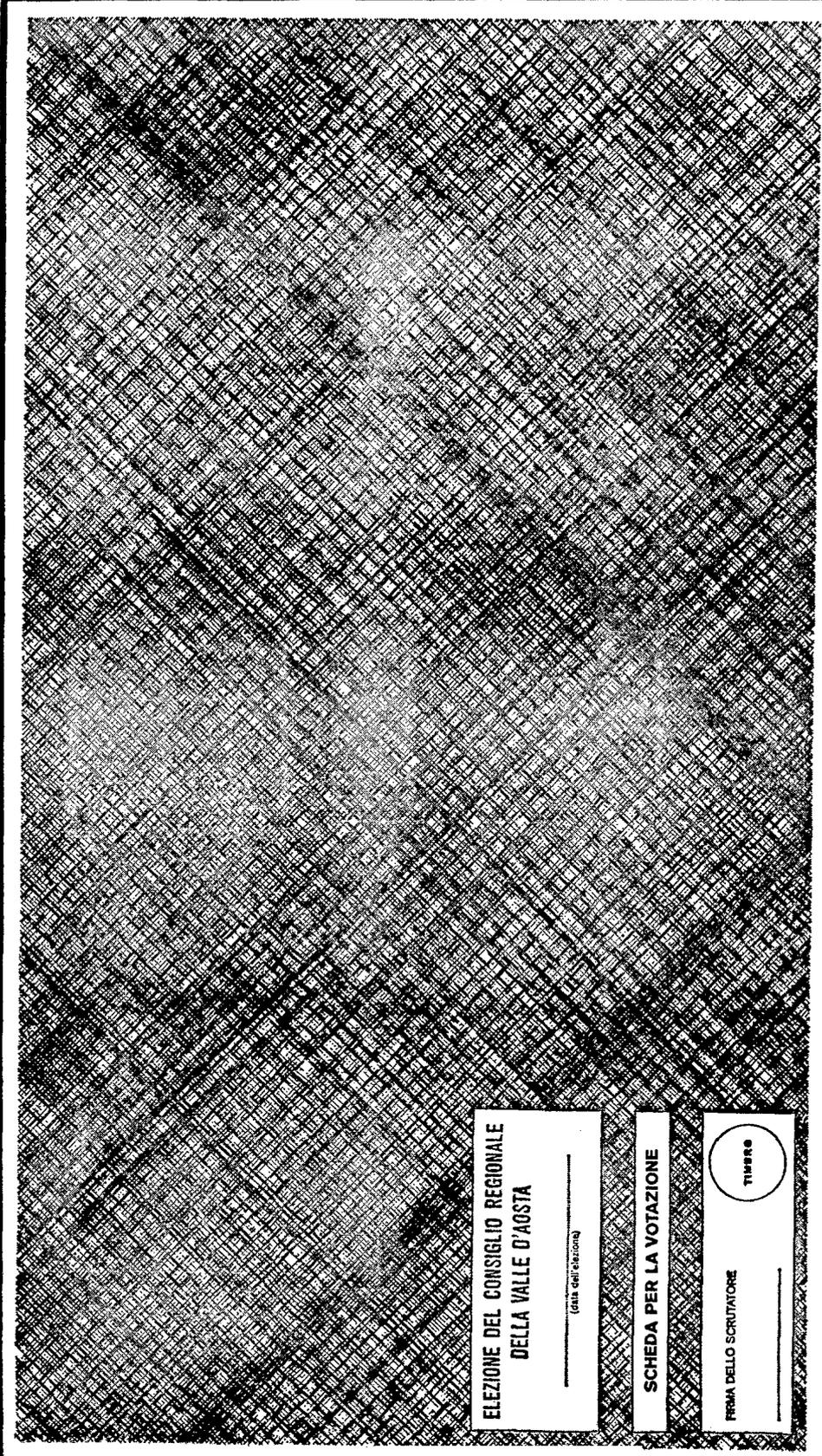
LEGGE 13 marzo 1980, n. 71.

Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dai seguenti:

« In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.

Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire quarantacinquemila.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonchè quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini ».

Art. 2.

Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un sesto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. Sono altresì ridotte ad un sesto, per le violazioni commesse sino alla predetta data, le pene pecuniarie previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

Per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un quarto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. La stessa riduzione si applica alle pene pecuniarie, per le violazioni commesse nello stesso periodo, previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

La pena pecuniaria prevista nel secondo capoverso dell'articolo 1 non si applica alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dalla data del 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Le disposizioni del quinto capoverso dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Le violazioni alle disposizioni previste nel primo, secondo e terzo capoverso dell'articolo 1 commesse sino al 31 dicembre 1980 non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel citato quinto capoverso dell'articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 933, concernente l'aumento del contributo statale a favore dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, n. 233, per l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente predetto;

Viste le determinazioni 2 dicembre 1969, n. 988 e 16 gennaio 1973, n. 1157, della Corte dei conti in sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nelle quali è stata prospettata l'opportunità che sia valutato se ed in quale misura l'Ente rappresenti tuttora lo strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico all'incremento del credito nel settore agrario;

Considerato che con riferimento al settore delle casse rurali ed agrarie operano in sede nazionale altri organismi a carattere associativo, fra cui la Federazione italiana delle casse rurali ed artigiane e l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane — oltre ad altri enti minori autonomamente creati dalla categoria — i cui scopi coincidono sostanzialmente con quelli svolti dall'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;

Ritenuto che, nell'attuale situazione, la sussistenza del predetto Ente non si rende più necessaria;

Ravvisata l'opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1980
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 41

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Nomina del presidente della commissione di controllo per la tenuta dell'albo agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Visto il decreto ministeriale n. 11969 in data 18 aprile 1979, con il quale è stata costituita la commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazioni;

Considerato che il sen. Carlo Baldi, presidente della commissione, è stato destinato ad altro incarico di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1979, con il quale al senatore Franco Rebecchini è stata affidata la delega per le assicurazioni;

Decreta:

Dalla data del presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. Franco Rebecchini assume la presidenza della commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione, costituita con il decreto ministeriale n. 11969 del 18 aprile 1979, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 51

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Modificazioni alle caratteristiche del distintivo previsto dall'art. 137 del testo unico delle norme della circolazione stradale e del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1957, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del distintivo previsto dall'art. 33 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sostituito dall'art. 137 del testo unico delle norme della circolazione stradale approvato con regio decreto 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche per quanto concerne il materiale previsto per la realizzazione del distintivo stesso;

Decreta:

Il segno distintivo previsto dall'art. 137 del testo unico delle norme della circolazione stradale e del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, può essere fabbricato anche con materiali sintetici.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Roma a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 6 giugno 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, via del Corso, 320, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre i prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 4 giugno 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 22 maggio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Roma;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, via del Corso, 320, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Fidital-Coopers & Lybrand S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione della denominazione sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1959, con il quale la società « Fidital - Istituto fiduciario italiano », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1977, relativo alla modifica della denominazione in « Fidital-Coopers & Lybrand S.p.a. - Istituto italiano di revisione »;

Vista la deliberazione dell'11 settembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, ha limitato l'attività alla sola revisione ed ha cambiato la denominazione sociale in « Fidital-Coopers & Lybrand - Istituto italiano di revisione S.a.s. di Roberto Robotti, Henry Rochat & C. », in forma abbreviata « Fidital-Coopers & Lybrand S.a.s. di Roberto Robotti, Henry Rochat & C. », nonchè la comunicazione-istanza del 20 settembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con i decreti ministeriali 4 aprile 1959 e 7 novembre 1977 alla società « Fidital-Coopers & Lybrand S.p.a. - Istituto italiano di revisione », con sede in Milano, viene limitata alla sola attività di revisione e si intende riferita alla nuova denominazione sociale della predetta società modificata in « Fidital-Coopers & Lybrand - Istituto italiano di revisione S.a.s. di Roberto Robotti, Henry Rochat & C. », in forma abbreviata « Fidital-Coopers & Lybrand S.a.s. di Roberto Robotti, Henry Rochat & C. ».

E' fatta salva a tutti gli effetti la continuità delle operazioni compiute anteriormente alla data del presente decreto dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia

MORLINO

(2122)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Modificazione della denominazione sociale della società « Whinney Murray Ernst & Ernst », con sede in Parigi e filiale in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1964, con il quale la società « Whinney Murray & Co. », con sede

in Parigi, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a mezzo di una propria filiale in Milano, attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1972, con il quale è stato modificato il precedente decreto sopraindicato per la parte concernente la denominazione sociale modificata in « Whinney Murray Ernst & Ernst »;

Vista la dichiarazione in data 26 giugno 1979, con la quale è stato comunicato che la suddetta società ha nuovamente cambiato la denominazione sociale in « Ernst & Whinney », nonché la comunicazione-istanza del 18 settembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Whinney Murray Ernst & Ernst », con sede in Parigi e filiale in Milano, viene modificata in « Ernst & Whinney ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con i precedenti decreti 15 ottobre 1964 e 19 aprile 1972, si intende riferito a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Società italiana di revisione Torino - Società per azioni », in Torino, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, e modificazione della denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visti i decreti ministeriali 9 luglio 1971 e 27 ottobre 1972, con i quali la società « Società italiana di revisione Torino - Società per azioni », con sigla « Sir.To S.p.a. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 7 novembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione in « Società italiana di revisione Torino di Giacomo Mottura & C. S.a.s. », con sigla « Sir.To di Giacomo Mottura & C. S.a.s. », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 23 novembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, i decreti ministeriali 9 luglio 1971 e 27 ottobre 1972 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Società italiana di revisione Torino - Società per azioni », con sigla « Sir.To S.p.a. », con sede in Torino, sono modificati nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Società italiana di revisione Torino di Giacomo Mottura & C. S.a.s. », con sigla « Sir.To di Giacomo Mottura & C. S.a.s. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con i citati decreti 9 luglio 1971 e 27 ottobre 1972 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 18 ottobre 1979, con la quale la Banca C. Steinhauslin & C., con sede in Firenze, via dei Sassetti, 4, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio

con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Banca;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 28 agosto 1979 dalla camera di commercio di Firenze;

Vista la nota del 26 settembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A. da parte della Banca C. Steinhauslin & C.;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca C. Steinhauslin & C., S.p.a., con sede in Firenze, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Soppressione del posto doganale di S. Margherita di Livenza, dipendente dalla dogana di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di S. Margherita di Livenza, dipendente dalla dogana di Venezia;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di S. Margherita di Livenza dipendente dalla dogana di Venezia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Costituzione della commissione unica per la corretta applicazione dell'accordo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con il quale è stata emanata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nella ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 raggiunta tra la delegazione degli enti stessi e le organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 della predetta ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, con il quale viene prevista la costituzione della commissione unica per la corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme dell'accordo stesso;

Viste le designazioni fatte pervenire dalla delegazione degli enti pubblici e dalle seguenti organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA e CUSPP e, per il settore della ricerca, dalle organizzazioni sindacali: CGIL ricerca, CISL ricerca, UIL ricerca, CIDA ricerca e CUSPP ricerca;

Considerato che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria debbono essere scelti fra quelle maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La commissione unica per la corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme della ipotesi di accordo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è costituita come segue:

in rappresentanza degli enti pubblici, in qualità di membri effettivi, da: sig. Giuseppe Reggio, presidente dell'INPS; dott. Leandro Tacconi, presidente dell'ENASARCO; dott. Luigi Deserti, presidente dell'ICE; dott. Vincenzo Del Gaudio, presidente dell'ACR; dottor Franco Carraro, presidente del CONI;

in qualità di membri supplenti, da: dott. Danilo Bruni, presidente dell'Istituto postelegrafonici; dottor Gabriele De Bartolomeis, presidente dell'INPDAI; avvocato Michele Pandolfo, presidente dell'ENIT; dott. Carlo Borrini, presidente dell'ENPI; dott. Mario Pescante, membro del consiglio nazionale del CONI;

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, in qualità di membri effettivi, da: sig. Carlo Zollo per la CGIL; sig. Giovanni Paesani per la CISL; sig. Gianpietro Sestini per la UIL; dott. Tommaso Testa per la CISAL; dott. Maurizio Angelo per la CIDA;

in qualità di membri supplenti, da: sig. Ugo Di Genova per la CGIL; sig. Diego Miraglia per la CISL; sig. Santo Angelo Epifani per la UIL; sig. Antonio Gandini per la CISAL; dott. Giacomo Molinas per la CIDA.

Art. 2.

La commissione unica è integrata per il settore della ricerca, in rappresentanza degli enti pubblici dal professore Ernesto Quagliariello, presidente del CNR, membro effettivo, e dal prof. Umberto Colombo, presidente del CNEN, membro supplente, e, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dal sig. Pierluigi Albini per la CGIL ricerca, dal sig. Vincenzo Casolino per la CISL ricerca, dal sig. Giorgio Cocco per la UIL ricerca e dall'ing. Valentino Cotronei per la CIDA ricerca.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria della commissione saranno espletate dal dott. Luciano Fassari, direttore generale dell'INAM.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Sostituzione del vice-presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale è stata istituita l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con sede in Roma;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 245, con il quale l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) è stato dichiarato ente pubblico necessario e inserito nella categoria V della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vice-presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con sede in Roma, per il rimanente periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980, in sostituzione del dott. Pier Carlo Tudini, dimissionario;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalla commissione permanente competente per materia della Camera dei deputati;

Visto, per quanto attiene il parere della commissione permanente competente per materia del Senato, l'art. 3 della già menzionata legge n. 14;

Decreta:

Il sig. Riccardo Zanocchio è nominato vice-presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con sede in Roma, per il rimanente periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980 in sostituizone del dott. Pier Carlo Tudini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2728)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Assoggettamento della « Mediterranea » S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Messina, 1ª sezione civile, su istanza del presidente del consiglio di amministrazione della Mediterranea S.p.a., con sentenza depositata in data 5 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a., con sede in Milazzo (Messina), contrada Mangiavacca, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della « Mediterranea » S.p.a. e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La « Mediterranea » S.p.a., con sede legale in Milazzo (Messina), contrada Mangiavacca, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Alberto Grandi, nato a Milano il 9 marzo 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Giornale di Sicilia; la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1980. Nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 28 dicembre 1979 che invita il CIP a procedere ad una revisione globale del metodo stabilito con provvedimento n. 43 del 28 ottobre 1977 indicando i criteri per tale revisione che dovranno fare riferimento al livello ed alla dinamica sia dei costi nazionali di importazione della materia prima sia dei ricavi medi ex raffineria nei principali Paesi europei;

Visto il provvedimento CIP n. 66/1979 del 29 dicembre 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 14 marzo 1980;

Delibera:

La politica dei prezzi dei prodotti petroliferi è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) impedire situazioni di tipo speculativo ed assicurare una adeguata protezione dei consumatori stimolando il maggior grado di concorrenzialità fra gli operatori, e consentendo la realizzazione di una ordinata programmazione degli approvvigionamenti e degli investimenti;

b) contribuire a garantire la normalità dei rifornimenti petroliferi del Paese nel breve come nel medio termine, mediante la realizzazione ed il mantenimento di una situazione di equilibrio tra le condizioni riconosciute agli operatori nel nostro Paese e quelle riscontrabili nei principali Paesi europei;

c) mantenere una pluralità di operatori al fine del perseguimento di un maggior grado di sicurezza e di economicità negli approvvigionamenti e nella distribuzione dei prodotti.

I prezzi dei prodotti petroliferi, secondo la distinzione prevista dalla vigente normativa, sono assoggettati a controllo: mediante amministrazione, attraverso la fissazione di prezzi massimi da parte del CIP; mediante sorveglianza, attraverso il controllo dei listini aziendali.

Alla revisione dei prezzi massimi dei prodotti assoggettati ad amministrazione si provvede secondo i criteri metodologici che seguono:

ogni settimana si verificherà il livello e la dinamica del ricavo medio ex-raffineria rilevato per Francia, Germania Ovest, Regno Unito, Olanda e Belgio.

La verifica si effettua sulla base delle comunicazioni settimanali della CEE integrate dai dati forniti dalle amministrazioni dei cinque Paesi sopra indicati, dall'ENI, da Istituti di consulenza internazionale e dalla stampa specializzata.

Il ricavo medio unitario di riferimento (europeo) per ciascun prodotto, si determina ponderando i ricavi medi ex-raffineria dei cinque Paesi considerati con i rispettivi consumi, che verranno riscontrati sulla base della stessa procedura sopra indicata.

Il ricavo medio ex-raffineria per il totale dei prodotti amministrati si determina ponderando i ricavi medi per ciascun prodotto, nei cinque Paesi considerati, con la struttura delle rese medie della raffinazione in Italia.

Mensilmente si procederà alla verifica del livello e della dinamica del costo di approvvigionamento del greggio.

Il nuovo costo di approvvigionamento del greggio è determinato in modo «puntuale» sulla base della struttura delle importazioni per tipo di greggio, relativa all'ultimo bimestre, eventualmente corretta per tener conto di fattori eccezionali che modificano sostanzialmente il mix di greggio da importare. La valorizzazione è riferita ai prezzi praticati ufficialmente dai Paesi produttori e rilevati, al momento della verifica, sulla base delle comunicazioni dell'ENI e delle società petrolifere e controllati sulle quotazioni pubblicate dalla stampa specializzata. Successivamente i dati vengono accertati in base alle denuncie mensili delle società, la cui coerenza è verificata a livello europeo nel quadro delle informazioni disponibili presso l'AIE e la CEE.

Le denuncie mensili devono essere effettuate entro il giorno 10 di ciascun mese e devono contenere le quantità, tipi, prezzi, condizioni di pagamento e costo del nolo dei singoli carichi di materia prima importata nel mese precedente.

Sia le denuncie che le segnalazioni di prezzo devono essere firmate dal legale rappresentante dell'azienda.

Sulla base delle variabili descritte si addiviene ad una revisione dei prezzi secondo la procedura che segue:

ogni sei mesi, alla data del 31 marzo e del 30 settembre di ciascun anno, il ricavo medio ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato viene allineato al ricavo europeo medio ex-raffineria dei cinque Paesi considerati;

mensilmente, la variazione riscontrata nei costi CIF del greggio (se superiore del 2% rispetto al costo CIF del greggio assunto per la precedente variazione) valorizzati tenendo conto dell'andamento del cambio dell'ultima settimana, si riporta sui prezzi amministrati in misura proporzionale al rapporto fra i ricavi sui prodotti amministrati e il ricavo totale verificato nell'ultimo riassetto semestrale dei prezzi, se contestualmente viene rilevata una correlativa variazione nel ricavo europeo medio ex-raffineria pari almeno al ± 2%.

Comunque, sarà effettuato l'allineamento del ricavo medio ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato con il corrispondente ricavo europeo, ogni qual volta i due aggregati presentino uno scostamento superiore a ± 4%.

In sede di verifica semestrale e/o mensile, il ricavo ex-raffineria del singolo prodotto dovrà, comunque venga effettuata la ripartizione dei maggiori costi o dello «stacco» ricavi, essere compreso tra i valori minimi e massimi riscontrati per tale prodotto nei cinque Paesi considerati.

I prezzi di vendita nelle diverse fasi del circuito distributivo vengono stabiliti aggiungendo ai valori ex-raffineria come sopra individuati, i costi di distribuzione primaria e secondaria: costi operativi, ammortamenti, remunerazione del capitale fisso ed oneri finanziari relativi al capitale circolante determinati secondo le procedure attualmente vigenti. Essi saranno verificati e aggiornati in concomitanza del riallineamento semestrale del ricavo ex-raffineria alla media europea.

Per i prodotti a prezzo sorvegliato restano valide, in quanto compatibili con la presente normativa, le disposizioni di cui ai provvedimenti CIP n. 54/1977, n. 5/1978, n. 43/1979.

I prezzi massimi di listino franco raffineria depositati al CIP per essere operativi, non devono superare il valore risultante dalla media dei livelli esistenti nei mercati interni dei cinque Paesi considerati.

In relazione ai programmi di approvvigionamento potranno essere presi in considerazione anche i prezzi di listino superiori alla media europea: in tale caso gli operatori dovranno allegare al listino una documentazione redatta sulla base di un conto economico sull'attività globale dell'azienda con specifico riferimento agli acquisti di greggio, ai costi di raffinazione ed a quelli di distribuzione sostenuti.

I prezzi di listino franco consumo, saranno contestualmente depositati al CIP e ai CPP territorialmente competenti; tali prezzi saranno ritenuti automaticamente validi se la maggiorazione sui listini in vigore ex-raffineria, deposito costiero e deposito interno non supererà le determinazioni dei CPP territorialmente competenti, secondo le direttive del CIP.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(2809)

Provvedimento n. 9/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 5/1980 del 12 febbraio 1980 e n. 6/1980 del 29 febbraio 1980;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerati l'incremento registrato nel costo in dollari per l'approvvigionamento del greggio nonché l'aumento registrato dal cambio della lira rispetto al dollaro, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo metodo;

Verificato il livello e la dinamica dei ricavi medi ex-raffineria in vigore nei principali paesi europei;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 14 marzo 1980;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./mc	557.450	547.270	240.450
b) I.F. esclusa	»	211.070	200.890	215.400
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	680 —	665 —	309 —
b) IVA esclusa	»	607,14	593,75	271,05
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	582,44	572,01	258,94
b) fino a 450.000 litri annui	»	581,04	570,78	258,26
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	580,44	570,25	257,96
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	580,84	570,61	258,16
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	582,04	571,66	258,75
Punti vendita appoggiati	»	588,74	577,56	262,03

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 579,69 per la benzina super, di L./litro 569,59 per la benzina normale e di L./litro 257,59 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per l'allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10% lasciato alla trattativa fra le parti.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3 milioni litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — *Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:*

	Petrolio L./mc	Gasolio L./mc	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./tonn.	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./tonn.
a) I.F. compresa	215.570	240.450	178.470	174.695
b) I.F. esclusa	198.170	215.400	171.170	168.445

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° aprile al 30 settembre — O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° ottobre al 31 marzo — O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna	850	1.000	1.700	2.000
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.200	1.400	2.000	2.400
distanti oltre 25 km dalla raffineria	1.700	2.000	2.500	3.000
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	400	500	1.300	1.500

3. — *Conguaglio trasporti terrestri.*

Fino al 31 marzo 1980, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L./mc 1.000 per il petrolio, L./mc 800 per il gasolio e L./tonn. 400 per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

4. — *Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi.*

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

4.*a*) I conguagli trasporto terrestre sopraindicati.

4.*b*) Le spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolate con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. prot. n. 3599 del 10 marzo 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro . . . L. 490

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . » 230

per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . » 310

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*) le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido O.C. semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	18.800	22.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	17.500	21.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	15.300	18.300
4) per consegne in autotreno-botte	10.000	12.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:		Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero
Benzina super N.O. 98/100	L./mc	211.070
Benzina normale N.O. 84/86	»	200.890
Gasolio e prodotti assimilabili	»	215.400
Petrolio e prodotti assimilabili	»	198.170
Olio combustibile viscosità a 50 °C:		
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	L./tonn.	171.170
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	»	168.445
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	»	218.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situate rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	2.900
da km 31 a 70 km	»	4.100
oltre 70 km	»	6.300

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L./mc 10.000.

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusioni di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiori a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B*) (prodotti da riscaldamento).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.600 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.600 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso, per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le aziende, fino al termine improrogabile del 30 aprile 1980, possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari delle benzine, dei gasoli e dei petroli ai valori delle rispettive densità riportate al punto *E*) del provv. 67/1979 del 29 dicembre 1979; fino alla stessa data restano altresì valide le modalità di fatturazione del gasolio ai grossisti titolari di deposito riportate al punto *E*) del citato provv. C.I.P.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . . . L./tonn. 263.215
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) . . . . . . » 275.215
3) inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) . . . . . . » 260.215

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 464

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6 % inclusa . . . . » 585

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 460

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14 % inclusa . . . . » 589

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 441
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 393,75

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.:

a) fino a 200.000 litri annui . . . L./litro 381,64
b) fino a 450.000 litri annui . . . . » 380,96
c) fino a 1.300.000 litri annui . . . . » 380,66
d) fino a 2.100.000 litri annui . . . . » 380,86
e) fino a 3.000.000 litri annui . . . . » 381,45

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 380,29.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. 22065 del 21 dicembre 1979. Per la allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10 % lasciato alla trattativa tra le parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25 % di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25 % o superiore al 30 % le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(2810)

Provvedimento n. 10/1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento CIP n. 7/1980 del 29 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissata in L. 350 il mc effettivo, IVA ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(2811)

Provvedimento n. 11/1980. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di «sorveglianza» da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 6 settembre 1979 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prevede con decorrenza 1° ottobre 1979 che la quota proporzionale del prezzo del gas metano per uso civile venga aumentata a L/mc 98,055 per le aziende con K maggiore di 9.000 Mcal/ut/anno, a L/mc 92,055 per le aziende con K compreso tra 6.600 e 9.000 Mcal/ut/anno e a L/mc 85,055 per le aziende con K inferiore a 6.600 Mcal/ut/anno;

Considerato che il predetto accordo prevede il contestuale trasferimento a tariffa dell'intercorso aumento tenuto conto della quota perdita;

Considerate le direttive di politica energetica nazionale volte all'equilibrio dei prezzi tra le varie fonti energetiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di un'aliquota integrativa di L/mc 4,38 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) Classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale): 0,523 L/Mcal pari a 4,761 L/mc;

2) Classi C_3 e C_4 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato): 0,523 L/Mcal, da moltiplicarsi per il PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc) per ottenere il corrispondente valore in L/mc;

3) Per le distribuzioni in classi C_1 e C_2 che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si applicano i seguenti valori:

a) Azienda municipalizzata Catania:
+ 0,698 L/Mcal pari a + 2,779 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

b) Montedison Azienda Gas (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Sesto S. Giovanni):
+ 0,522 L/Mcal pari a + 2,573 L/mc (PCS_{st} = 4,929 Mcal/mc)

c) Compagnia napoletana gas (Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):
+ 0,549 L/Mcal pari a + 2,342 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)
(Castellammare di Stabia, Gragnano - cl. C_3):
+ 0,523 L/Mcal pari a + 1,735 L/mc (PCS_{st} = 3,318 Mcal/mc))

d) Tirrenia Gas (Camogli, Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Zoagli):
+ 0,512 L/Mcal pari a + 2,184 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

e) Società italiana per il gas (Roma):
+ 0,580 L/Mcal pari a + 2,309 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

f) Ettore Giuntini e C. (Varazze, Celle Ligure, Albisola Mare, Albisola Superiore):
+ 0,508 L/Mcal pari a + 2,134 L/mc (PCS_{st} = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(2812)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale di revoca 5 luglio 1979, n. 5255/R (elenco n. 184 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 29 ottobre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5, numero d'ordine 88, dove è scritto: «Samir serie tipo 15, 5 fiale liofilizzate mg 15 + 5 fiale solvente ml 3 per uso intramuscolare ed endovenoso», leggasi: «Samyr serie tipo 15, 5 fiale liofilizzate mg 15 + 5 fiale solvente ml 3 per uso intramuscolare»;

pag. 6, numero d'ordine 119, dove è scritto: «... 5 flac. da 1.000.000 u.i. ...», leggasi: «... 50 flac. da 1.000.000 u.i. ...»;

pag. 10, numeri d'ordine 251, 252, 253, 254, al numero di registrazione dove è scritto: «10558, 10558, 10558/A e 10558/A», leggasi: «10588, 10588, 10588/A e 10588/A»;

pag. 11, numeri d'ordine 264 e 265, al numero di registrazione, dove è scritto: «16899 e 16899», leggasi: «16809 e 16809».

(2687)

MINISTERO DEL TESORO

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventuno serie degli speciali certificati di credito 5,50 - 1970-1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Il successivo giorno 5 aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2711)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Banca credito campano, società per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 14 novembre 1979 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 14 novembre 1979, con il quale sono stati nominati gli organi della liquidazione della cennata banca e, in particolare, sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Gennaro Coruzzolo e prof. Antonio Piras;

Considerato che il prof. Antonio Piras ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e ritenuta l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 20 gennaio 1939, è nominato commissario liquidatore della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del prof. Antonio Piras, dimissionario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse. Resta ferma la nomina del dott. Gennaro Coruzzolo a commissario liquidatore disposta con il citato provvedimento del 14 novembre 1979.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(2391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute dell'8 e del 31 maggio 1979;

Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 47 del 19 luglio 1979 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ad esami, a cinque posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carrièra direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti cinque posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) *Un posto al laboratorio di alimenti*:
discipline: scienza dell'alimentazione;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o scienze biologiche o medicina e chirurgia o scienza delle preparazioni alimentari o farmacia.

b) *Un posto al laboratorio di igiene del lavoro*:
discipline: igiene ambientale;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

c) *Un posto al laboratorio di parassitologia*:
discipline: elmintologia;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria.

d) *Un posto al laboratorio di tecnologie biomediche*:
discipline: bioingegneria per l'acquisizione di dati di interesse biomedico;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettrònica o fisica.

e) *Un posto al laboratorio di tecnologie biomediche*:
discipline: tecniche elettroniche per l'elaborazione di dati di interesse biomedico;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica o fisica.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di sti-

pendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del *Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione*.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale s'intende concorrere e indicato nel precedente art. 1; è esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni novanta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità *del candidato stesso al concorso*.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 6, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 4) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano o meno riportato condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti di cui al precedente art. 1 intendono concorrere;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato *dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso* apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

*L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di ir*reperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

*Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il can*didato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime in carta semplice e duplice copia, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in carta semplice e in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

cat. II - lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dello Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta da ciascun candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una valutazione non superiore a punti dieci.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti sei.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati di ciascun gruppo esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Per lo svolgimento degli esami, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti indicati nell'art. 1) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, al servizio II - ufficio concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9

In base alle graduatorie di merito, formulate ai sensi del secondo comma del precedente art. 8, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

I candidati che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultassero vincitori in più graduatorie, dovranno comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intendono optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria ciascun candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 8.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera d'invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in servizio e, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, saranno confermati in ruolo.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso per i quali il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, se già dipendenti dell'Istituto superiore di sanità saranno collocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se provenienti dall'esterno decadranno dall'impiego.

Questi ultimi avranno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente di ricerca sarà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché gli altri assegni spettanti per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 279

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . tel. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera . . dell'art. 1 del bando.

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . . . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dello art. 2 del bando:

dal . . al . . in qualità di . . . . presso . . . .;
dal . al . in qualità di . . . presso . . . . . .;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisa la qualifica rivestita nella amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2582)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Patrone Piero, nato a Savona il 9 febbraio 1944 . . . . punti 100 su 100
2) Berardinelli Luisa, nata a Bagheria il 22 marzo 1943 . . . . » 98 »
3) Cacciatore Enzo, nato a Firenze il 21 settembre 1943 . . . . » 98 »
4) Anfossi Antonio, nato a Genova il 10 marzo 1941 . . . . » 90 »
5) Pegoraro Marco, nato a Novara il 5 giugno 1942 . . . . » 87 »
6) Bianchi Vittorio, nato a Paderno Robbiate il 22 agosto 1939 . . . . » 85 »
7) Perbellini Antonio, nato ad Isola della Scala il 12 gennaio 1944 . . . . . . » 85 »
8) Borreani Bruno, nato a Genova il 12 marzo 1938 . . . . » 82 »
9) Ferrara Pietro, nato a Pachino il 23 settembre 1943 . . . . » 82 »
10) Nigro Ruggiero, nato a Napoli il 21 gennaio 1934 . . . . » 82 »
11) Albonico Carlo, nato a Como il 25 settembre 1935 . . . . » 78 »
12) Maturi Sergio, nato a Vittorio Veneto il 16 giugno 1934 . . . . » 78 »
13) Sapio Emanuele, nato a Palermo il 26 febbraio 1936 . . . . » 75 »
14) Seghezzi Remo, nato a Nossa il 16 agosto 1937 . . . . » 75 »
15) Delbue Vittorio, nato a Campagnola Emilia il 4 novembre 1937 . . . . . . » 73 »
16) Caratelli Maurizio, nato a Roma il 13 ottobre 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1415)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quat-

tordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980, registro n. 3 Difesa, foglio n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 febbraio 1980, n. 47;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1980, è prorogato al 18 aprile 1980.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

(2799)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia del servizio di accettazione, astanteria e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia del servizio di accettazione, astanteria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(990/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(1020/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente di virologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1030/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(1019/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(989/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(986/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(987/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(992/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
due posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(995/S)

OSPEDALE CIVILE DI SORIANO CALABRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
due posti di aiuto e due posti di assistente di chrurgia generale;
due posti di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soriano Calabro (Catanzaro).

(991/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(988/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(994/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VAL D'ELSA DI POGGIBONSI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(1006/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (à tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(1007/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di primario per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(1008/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ripartizione personale, dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(1009/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. **75.**

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sedi di uffici regionali.

(*Pubblicata nel num. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Alba, via Monsignor Grassi numeri 9, 9/A e 11, di proprietà della mensa vescovile di Alba, da destinare a sede di uffici regionali, al prezzo di L. 980.000.000.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in lire 980.000.000, si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. **76.**

Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel num. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA IN ESECUZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457.

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - TIPI DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano per la individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di legge per la realizzazione degli interventi di edilizia agevola-

ta-convenzionata, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, sulla base delle indicazioni da parte della Regione, degli ambiti territoriali di intervento.

Art. 2.

Riparto territoriale degli interventi

La Regione provvede a ripartire gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, finanziati ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per ambiti territoriali comunali o sovraccomunali assicurando la priorità agli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio esistente, se ritenuti compatibili con i propri indirizzi programmatici e territoriali.

A tal fine, a favore di ciascuna categoria di operatori legittimati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere riservato il 5 per cento dei contributi totalmente disponibili stanziati dall'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le categorie di operatori di cui al precedente comma sono:

a) comuni e istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi;

b) cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro consorzi;

c) imprese di costruzione o loro consorzi;

d) privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

Qualora gli interventi di risanamento finanziabili non impegnassero l'intera quota riservata a ciascuna categoria, la conseguente disponibilità di contributi deve essere prioritariamente assegnata, sulla base degli interventi di risanamento finanziabili, a favore di altre categorie di operatori, ed, in mancanza di interventi finanziabili, deve essere attribuita all'importo complessivo di contributo da destinare alla realizzazione di nuove abitazioni.

Qualora gli interventi di risanamento finanziabili a favore di una o più categorie di operatori eccedesse la disponibilità di contributo assegnabile ai sensi del secondo comma del presente articolo, verificata la indisponibilità di contributi non utilizzati per la stessa destinazione da parte di altre categorie, i contributi necessari sono posti a carico della aliquota di riparto definita dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a favore della medesima categoria di operatori per la realizzazione di nuove abitazioni.

Art. 3.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

Ai fini dell'ammissione ai benefici dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni sono tenuti alla formulazione di un programma complessivo di intervento il quale deve contenere dettagliati elementi di informazione circa la situazione abitativa presente nel territorio comunale.

L'individuazione degli interventi di recupero, di cui al precedente art. 2, da ammettere ai finanziamenti deve essere operata sulla base degli elementi di informazione e delle priorità previste dal programma di intervento comunale di cui al precedente comma che deve a tal fine indicare:

a) consistenza e stato di conservazione del patrimonio esistente pubblico e privato a destinazione residenziale sul quale il comune intende che si intervenga;

b) stima del fabbisogno pregresso e di sostituzione;

c) dotazione di strumentazione urbanistica attuativa con specifico riferimento alle norme di carattere generale contenute nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di carattere particolare di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) ordine di priorità degli interventi richiesti anche in rapporto alle modalità di finanziamento previsti, ai costi presunti ed ai tempi di realizzazione;

e) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione, per consentire lo spostamento degli attuali occupanti.

Inoltre per ciascun immobile indicato nel programma deve essere precisato:

a) il grado di occupazione ed indice di affollamento con specificazione della tipologia degli alloggi e della dotazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;

b) il titolo di godimento e la situazione socio-economica degli attuali occupanti;

c) la categoria dell'intervento di recupero richiesto secondo le definizioni di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui al presente articolo e le varianti di aggiornamento annuale, sono approvati con deliberazione immediatamente esecutiva del consiglio comunale e soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e debbono essere inoltrati alla Regione almeno sei mesi prima del termine fissato per gli adempimenti regionali previsti dal n. 5) dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Localizzazione degli interventi per nuove abitazioni

I contributi disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto dei contributi necessari al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 2, sono destinati alle categorie di soggetti attuatori legittimati alla realizzazione di nuove abitazioni, secondo le rispettive aliquote di riparto definite dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

La localizzazione degli interventi edilizi di nuove abitazioni da realizzarsi a cura dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, nei limiti dell'aliquota loro attribuibile di cui al precedente comma, e formulata dalla Regione sulla base di specifici programmi di intervento proposti dagli enti pubblici predetti, da presentare alla Regione stessa nei tempi e con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Qualora le proposte di intervento da parte della categoria degli enti pubblici di cui al precedente comma, risultassero inferiori all'aliquota massima loro assegnabile, l'importo di contributo resosi disponibile deve essere suddiviso paritariamente fra le altre categorie di operatori legittimati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

Sulla base degli importi di investimento attribuibili per ciascuna categoria, la Regione, tenuto conto della localizzazione dei contributi assegnati agli interventi di recupero, provvede a ripartire le relative disponibilità per gli ambiti territoriali di intervento, di norma sovraccomunali per le cooperative edilizie o loro consorzi, di norma comunali per le imprese di costruzione o loro consorzi.

Art. 5.

Destinazioni di intervento e soggetti attuatori

I contributi previsti dall'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni contenute all'art. 31 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, sono attribuibili:

a) per abitazioni da assegnare in proprietà, a: comuni, istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà divisa o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi, nonchè privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge;

b) per le abitazioni da concedere in locazione, a: comuni, istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, privati proprietari, anche riuniti in consorzi nelle forme di legge, attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonchè cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, per la realizzazione di nuove abitazioni sono attribuibili:

a) per le abitazioni da assegnare in proprietà, a: comuni, istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà divisa o loro consorzio, e imprese di costruzione o loro consorzi;

b) per le abitazioni da assegnare in locazione, a: comuni, istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi.

Titolo II

NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Art. 6.

Recupero e nuove abitazioni - Enti pubblici

L'individuazione dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per la realizzazione di nuove abitazio-

ni, avviene nell'ambito delle rispettive disponibilità sulla base dei programmi di intervento, formulati dagli enti pubblici predetti, ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge ed è subordinata alla sola verifica di compatibilità con gli indirizzi programmatici e territoriali della Regione.

Art. 7.

Recupero del patrimonio edilizio esistente - Cooperative edilizie Imprese di costruzione - Privati proprietari

Per la individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi, delle imprese di costruzione o loro consorzi, nonchè dei privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, da ammettere a finanziamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9, differenziati per ciascuna categoria di operatori sulla base dei programmi di intervento per il recupero di cui al precedente art. 3, preventivamente recepiti, se ritenuti ammissili, nel programma regionale di localizzazione.

Art. 8.

Nuove abitazioni, cooperative edilizie e imprese di costruzione

Per la individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi, e delle imprese di costruzione o loro consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, per la realizzazione di nuove abitazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnabili a ciascuna categoria di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 4 della presente legge, a valere per i singoli ambiti territoriali individuati nel programma di localizzazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Bandi di concorso

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede ad emettere bandi di concorso, differenziati per categorie di operatori, per singoli comuni o per ambiti sovraccomunali, secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il bando di concorso è pubblicato mediante l'affissione di manifesti all'albo pretorio del comune individuato nel programma di localizzazione, nella sede del comitato comprensoriale in luogo aperto al pubblico, e mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione, in fase attuativa, può inoltre prevedere ulterio-forme di pubblicità.

Il bando dovrà indicare:

a) la localizzazione dell'intervento;

b) le caratteristiche, le modalità e i tempi dell'intervento, l'importo ammesso a finanziamento pubblico e relativi massimali definiti ai sensi della lettera *g*) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè eventuali indicazioni in ordine ai costi massimi di costruzione;

c) le agevolazioni creditizie ed i tassi di riferimento in relazione ai limiti massimi di reddito per l'accesso ai finanzamenti;

d) i requisiti soggettivi dei beneficiari;

e) le condizioni di ammissibilità degli operatori;

f) i documenti da allegare alla domanda;

g) i criteri oggettivi di scelta degli operatori ed il ricorso al sorteggio a condizioni di parità;

h) il termine per la presentazione della domanda documentata, non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il bando dovrà contenere l'indicazione che, all'atto della presentazione della domanda, le cooperative edilizie o loro consorzi devono presentare l'elenco nominativo, documentato secondo le disposizioni e le modalità previsti nel bando stesso, dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo per singolo ambito territoriale, aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa o del consorzio iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Art. 10.

Criteri di priorità per cooperative edilizie

Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

a) reddito medio della cooperativa derivante dal reddito dei soci prenotatari e dei soci aspiranti, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) percentuale dei soci, in relazione alla consistenza del programma costruttivo, che risiedono o prestano la propria attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale sovraccomunale definito dalla Regione;

c) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento in edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o degli articoli 7 e 8 della legge 23 gennaio 1977, n. 10, e relativa misura, mediante specifico impegno;

d) maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;

e) sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento, finalizzati al contenimento dei costi;

f) realizzazione finalizzata al risparmio energetico e allo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

g) appartenenza a consorzi regionali di cooperative edilizie;

h) anzianità della cooperativa rilevata dalla percentuale di soci fondatori ancora presenti fra i soci prenotatari che non abbiano rinunciato a precedenti finanziamenti pubblici;

i) partecipazione della cooperativa o del consorzio ai precedenti bandi di concorso emessi a valere sui finanziamenti dei relativi progetti biennali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per la quale sia stata riconosciuta idonea la documentazione in tale sede presentata;

l) risultato dell'attività pregressa svolta dalla cooperativa o dal consorzio mediante la realizzazione di interventi di edilizia agevolata fruente di contributo pubblico o di autofinanziamento.

Per la individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi beneficiarie dei finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma:

a) maggior percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, residenti nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto;

b) realizzazione di interventi integrati con enti pubblici, imprese di costruzione o loro consorzi, o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

Art. 11.

Criteri di priorità per imprese di costruzione

Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzione o loro consorzi, a seguito di presentazione di apposito schema di progetto proposto dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

a) maggior superficie complessiva come definita all'art. 7 del decreto ministeriale dei lavori pubblici in data 21 dicembre 1978, n. 822, e maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;

b) sistema costruttivo e tipologie edilizie contenute nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi;

c) tempi per la realizzazione dei progetti;

d) utilizzo di fonti di energia rinnovabile e realizzazione di interventi finalizzati al massimo risparmio energetico;

e) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento, in edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e relativa misura, mediante specifico impegno;

f) risultato dell'attività svolta dall'impresa di costruzione o dal consorzio nel settore dell'edilizia agevolata fruente di contributo pubblico;

g) fatturato medio annuo e consistenza annua delle maestranze degli ultimi cinque anni;

h) attrezzatura specialistica di prefabbricazione e industrializzazione;

i) appartenenza a consorzi di imprese di costruzione.

Per la individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti per interventi di

recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma:

a) operatori che abbiano stipulato con il comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) realizzazione di interventi integrati con enti pubblici, o cooperative edilizie o loro consorzi o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

Art. 12.

Criteri di priorità per privati proprietari

Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la scelta dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

a) tipo di intervento proposto, assegnando la priorità agli interventi di recupero che più incidono ai fini di un risanamento complessivo del patrimonio residenziale obsoleto, con particolare riferimento ai centri storici ed alla perimetrazione del centro urbano;

b) percentuale di privati proprietari, in relazione al numero di alloggi previsti nell'intervento, che abitano nel proprio alloggio da recuperare;

c) classi di reddito dei privati proprietari che abitano il proprio alloggio da recuperare;

d) interventi integrati di privati proprietari, anche riuniti in consorzio, con enti pubblici, o cooperative edilizie o loro consorzi o imprese di costruzione o loro consorzi.

Vale inoltre il criterio prioritario integrativo dei criteri elencati al precedente comma, a favore di quegli interventi dichiarati urgenti e rilevanti da parte del comune localizzato nei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 13.

Presentazione delle domande

Le domande redatte su apposito modulo fornito dalla Regione, che può essere ritirato anche presso il comune sede della localizzazione o presso la sede del comitato comprensoriale, devono pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, all'ufficio protocollo generale dell'assessorato regionale competente, ed in copia, per informazione, al comune ed al comitato comprensoriale interessati, in merito alle quali gli enti predetti possono far pervenire alla Regione eventuali osservazioni.

Alla domanda da presentarsi alla Regione devono essere allegati tutti i documenti probanti, pena l'esclusione dal concorso, indicati nel bando e riportati nell'elenco analitico contenuto nel modulo di cui al precedente comma.

Art. 14.

Individuazione dei soggetti attuatori

Successivamente alla data di scadenza dei termini fissati dal bando di concorso per la presentazione delle domande, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente previa consultazione delle organizzazioni regionali dei soggetti attuatori, in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con propria deliberazione, individua i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'applicazione, anche attraverso l'attribuzione di indici numerici, dei criteri indicati a precedenti articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

L'elenco dei soggetti individuati ai sensi del comma precedente o del n. 2) dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, unitamente al programma di localizzazione, è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro i termini stabiliti dal n. 5) dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15.

Verifica dei requisiti

Per i soggetti individuati ai sensi del precedente articolo l'assessorato regionale competente provvede alla verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e dei soci assegnatari delle cooperative edilizie o loro consorzi, nonchè della documentazione probante relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi preferenziali.

Qualora si verifichi la mancanza di alcune delle condizioni che hanno determinato l'ammissione ai finanziamenti, l'assessorato regionale competente, sentito l'operatore interessato, ne propone alla giunta regionale la decadenza o l'arretramento.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua il nuovo beneficiario.

Art. 16.

Disposizioni particolari per il recupero del patrimonio edilizio esistente

Qualora, sulla base dei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 3 della presente legge, recepiti nel programma di localizzazione regionale, risultino esattamente individuati i soggetti attuatori, gli stessi sono direttamente ammessi ai benefici finanziari disposti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa verifica delle sole condizioni di ammissibilità contenute nel bando di concorso.

Art. 17.

Interventi integrati

In coerenza ai propri indirizzi programmatici e territoriali, tenuto conto dell'esigenza di realizzare economie di scala, sulla base di specifici progetti, proposti congiuntamente da consorzi di cooperative edilizie e da consorzi di imprese di costruzione, di consistenza non inferiore a 1000 alloggi, che prevedano anche interventi di sperimentazione al fine di contenere i costi di costruzione e di gestione, la Regione può disporre il relativo finanziamento anche a valere sulle previsioni dei futuri esercizi finanziari relativi ai successivi progetti biennali previsti nel programma decennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nel rispetto delle quote di riparto a favore di ciascuna categoria di operatori.

La individuazione delle iniziative, di cui al precedente comma, da ammettere ai finanziamenti è operata dalla commissione consiliare competente a seguito di emissione di apposito bando di concorso.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Completamento dei programmi in corso

Un'aliquota non superiore al 50% dei finanziamenti disposti a favore di ciascuna categoria di operatori dal II progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457, destinati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata-convenzionata può essere riservata al completamento urbanistico o al completamento edilizio delle iniziative avviate in esecuzione del primo progetto biennale finanziato ai sensi della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, che rientrano negli ambiti territoriali previsti nel programma di localizzazione regionale.

L'entità del completamento deve essere in ogni caso commisurata alla effettiva disponibilità di aree da parte del comune individuato nel programma di localizzazione e non può comunque essere complessivamente superiore ai limiti dimensionali minimi previsti per classi di comuni nel bando relativo all'intervento originario.

Per le cooperative edilizie o loro consorzi l'intervento di completamento finanziabile deve essere inoltre rapportato al numero dei soci, assegnatari degli alloggi previsti nell'intervento costruttivo, esclusi dai benefici finanziari disposti dal I progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457, ancora presenti nella cooperativa o nel consorzio, verificato alla data di pubblicazione dei bandi di concorso di cui al precedente articolo 9.

I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti per il completamento di cui ai precedenti commi, sono tenuti a presentare domanda nei termini e con le modalità previste dallo art. 13 della presente legge.

I fondi non utilizzati per la finalità di cui sopra da ciascuna categoria di operatori, sono destinati al finanziamento di nuove abitazioni a valere sul secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 19.
Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, i comuni e gli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzio, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed i programmi di intervento per le nuove abitazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 3 e 4.

Ai fini dell'attribuzione dei contributi disposti dal secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata-convenzionata, la Regione può individuare i soggetti attuatori delle iniziative di risanamento, anche in assenza del programma di intervento di cui al precedente art. 3, sulla base della partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore interessato e previo parere di merito del comune sede dell'intervento.

Art. 20.
Disposizione finale

Le disposizioni contenute nella presente legge, si applicano per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, comunque fruenti di contributo statale o regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, sempre che non siano in contrasto con essa si applicano le disposizioni di carattere più generale contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 77.
Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59: « Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve ».

(*Pubblicata nel num. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 maggio di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi organi deliberativi, dell'attività svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero della neve nella stagione invernale trascorsa ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 78.
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel num. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(1503)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800790)